



## CONTRIBUTO DI ANTIGONE RISPETTO AL DECRETO LEGGE 198/2022

12 gennaio 2023

In riferimento all'esame dell'AS 452 (d-l 198/2022 - proroga termini legislativi) si precisa a nostro avviso la necessità di dare proroga alla misura prevista originariamente prevista nel Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), al primo comma dell'art. 124, introdotta allo scopo di affrontare l'emergenza Covid in carcere. Tale misura si è evidentemente qualificata nel tempo come una misura efficace nella ordinarietà sia dal punto di vista del contrasto al sovraffollamento che della sicurezza interna.

L'art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) prevede il regime di semilibertà, che "consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale". L'art. 52 della medesima legge stabilisce che: "Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno. Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata". Tra le misure introdotte dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) , prevedeva al primo comma dell'art. 124, rubricato "Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà", che: "Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020". La disposizione ha permesso a circa 700 persone detenute in regime di semilibertà di permanere durante la notte presso la propria abitazione senza far rientro in carcere, evitando così, da un lato, la pericolosa commistione tra dentro e fuori il carcere che il quotidiano varcare delle mura avrebbe comportato e, dall'altro, di gravare ulteriormente sul già appesantito sistema penitenziario, così da liberare alcuni posti letto utili per la creazione di sezioni

quarantena e sezioni Covid-19 o semplicemente per aumentare le opportunità di distanziamento sociale.

La misura è stata prorogata da disposizioni successive senza soluzione di continuità fino al Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” e convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 51, che all’art. 16 comma 7-bis prorogava i termini previsti per le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà fino al 31 dicembre 2022.

Oggi la misura è scaduta senza che sia stata ulteriormente prorogata in sede di Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Circa 700 persone in semilibertà si ritrovano a dover tornare a dormire all’interno delle carceri, dopo che per due anni e mezzo hanno usufruito di licenze continuate che permettevano loro di trascorrere le notti a casa. Le misure alternative non significano incertezza della pena, ma certezza di una pena eseguita diversamente rispetto a quella carceraria. Una persona rinchiusa per anni e poi, arrivata all’ultimo giorno di pena, abbandonata di fronte al cancello del carcere è ben più probabile che tornerà a commettere un reato rispetto a chi ha avuto opportunità di riavvicinarsi con gradualità al mondo del lavoro e ad altri contesti sociali. Le misure alternative sono state pensate dal legislatore non in un attacco di buonismo bensì in un’ottica di protezione sociale, di lotta alla recidiva e di conseguente aumento della sicurezza esterna. I detenuti semiliberi che hanno usufruito delle licenze straordinarie non hanno in questi anni fatto parlare di sé. Il comportamento tenuto è stato sempre regolare. Qual è oggi il senso di farle tornare in carcere ogni sera, dopo due anni e mezzo di vita in famiglia e immersi nella società? Sradicarli da una già avvenuta integrazione sociale per ricondurli in un contesto detentivo e dunque per definizione separato. Se la pena deve tendere alla reintegrazione, ciò è privo di senso. Inoltre nessuno di loro ha commesso reato durante la permanenza in casa nella notte. Il mondo del carcere avrebbe ben altri problemi cui pensare: la triste conta dei suicidi è arrivata a 84 nell’appena trascorso 2022, quando erano stati 58 nel 2021, 61 nel 2020, 53 nel 2019. I numeri della popolazione detenuta sono in continua ascesa, abbiamo oggi 56.196 presenze per 51.328 posti ufficiali, che scendono a circa 47.000 se consideriamo le varie sezioni attualmente chiuse per manutenzione.

Patrizio Gonnella

Patrizio Gonnella